

DISPOSIZIONI PROCEDURALI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA.

Art.1 Accesso alla procedura regionale di rilevazione statistica e registrazione dei dati degli ospiti

1. Con riferimento a ciascun mese di apertura della locazione turistica, i locatori – entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo – devono registrare tutti i dati degli ospiti, come richiesto dall'ISTAT, caricando gli arrivi e partenze relativi a ciascun giorno di calendario; è comunque possibile anche effettuare quotidianamente l'aggiornamento degli arrivi e partenze.

2. La procedura di rilevazione statistica consente tre diverse modalità di registrazione dei dati:

A) **INSERIMENTO DIRETTO** (modalità on-line): viene effettuato dal locatore attraverso la procedura informatica regionale che consente, mediante la funzione check-in, l'inserimento dei dati di arrivo e partenza degli ospiti, accedendo alla procedura ROSS1000 al link <https://flussituristici.regione.veneto.it/> con il tasto Entra con MyID e utilizzando il suo account SPID.

B) **TRASMISSIONE DI FILE** è dedicata esclusivamente ai locatori che utilizzano un proprio sistema gestionale (software) di registrazione degli ospiti; in tal caso il sistema gestionale del locatore deve generare un file dati per ogni alloggio contenente i dati giornalieri di apertura (è necessario aggiornare il tracciato record per la generazione di tali file); le specifiche tecniche del file da trasmettere sono indicate nei documenti: Si scarica il file formato XML oppure si scarica il file formato TXT accessibile dal sito <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/rilevazione-flussi-turistici-ross1000>

C) **TRASMISSIONE VIA WEB SERVICE**. Il servizio permette la trasmissione automatica dei flussi turistici sulla piattaforma ROSS1000 dai software gestionali della struttura configurati secondo le indicazioni contenute nel documento: Note per la trasmissione dei dati via web service, accessibile dal sito <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/rilevazione-flussi-turistici-ross1000>

Art.2 Obblighi di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio

1. Dopo che la comunicazione di locazione turistica è stata validata dai competenti uffici della Direzione Turismo e registrata nella banca dati ROSS 1000, la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ogni alloggio registrato in anagrafe ed il codice diventa visibile al locatore turistico, quando egli accede, nel portale regionale del turismo, alla procedura ROSS1000, al seguente link : <https://flussituristici.regione.veneto.it/> mediante il tasto Entra con MyID e utilizzando il suo account SPID.

2. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente dalla procedura telematica un unico codice identificativo e ciascun locatore può visualizzare solo i codici identificativi dei suoi alloggi dati in locazione.

3. Per ciascun alloggio dato in locazione turistica, il locatore deve:

a) pubblicare il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica nelle parti informative relative all'alloggio presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva,

b) esporre il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio, secondo le modalità indicate dall'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2019; ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, art. 17, co. 1, lett. i), si dà atto che tale targa è esente dall'imposta di pubblicità, perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge.

Art.3. Termini entro i quali devono essere adempiuti gli obblighi di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio oggetto di nuova comunicazione

1.Per tutti gli alloggi dati in locazione turistica, oggetto di comunicazione di locazione turistica successiva alla data del presente Decreto, gli obblighi di pubblicazione del codice identificativo sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva e gli obblighi di esposizione su targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio devono essere assolti **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della mail di convalida di registrazione del profilo utente; data che verrà comunicata ai Comuni per i controlli di competenza.

Art. 4. Disposizione transitoria in materia di accesso dei Comuni alle informazioni della banca dati anagrafica regionale

1.Ai sensi dell'art.10 del Regolamento regionale n.2/2019, il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati, può chiedere l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale delle locazioni turistiche, secondo le procedure individuate con il presente decreto e di seguito descritte.

2.La richiesta comunale, in via transitoria in attesa di attivare l'accesso diretto del comune alla banca dati tramite la procedura ROSS 1000, va inviata al Direttore della Direzione regionale Turismo, tramite PEC, all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it e deve indicare l'Ufficio comunale competente alla vigilanza sugli alloggi in locazione turistica e il Responsabile del procedimento esclusivamente ai fini di vigilanza prevista dall'art. 27 bis L.R.-. 11/2013.

3.Le informazioni della banca dati anagrafica regionale degli alloggi in locazione turistica sono trasmesse in formato Excel all'indirizzo PEC indicato dal Comune, sono limitate alla competenza territoriale del Comune richiedente e consistono in:

- a) data di convalida profilo utente abilitato su ROSS1000 e associato alla comunicazione di locazione turistica;
- b) dati identificativi del locatore turistico, come indicati nella citata comunicazione;
- c) dati identificativi dell'alloggio, come indicati nella citata comunicazione;
- d) periodi apertura dell'alloggio, come indicati nella citata comunicazione;
- e) codice identificativo dell'alloggio dato in locazione.

4. La Regione non fornisce ai Comuni i dati degli alloggi oggetto di comunicazioni di locazione turistica ancora in fase istruttoria per la validazione. Per essi si deve fare riferimento alla data di convalida profilo utente abilitato su ROSS1000 e associato alla comunicazione di locazione turistica anche agli effetti degli obblighi dei locatori e dei controlli comunali, come sopra descritto.